



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
E POLITICHE DELLA CASA
SETTORE PROGRAMMI E PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-156.4.0.-9

L'anno 2012 il giorno 02 del mese di Luglio il sottoscritto Nicoletti Anna Maria in qualita' di dirigente del Settore Programmi E Progetti Di Riqualificazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: CONTRATTO DI QUARTIERE II GHETTO – PROROGA DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 18.6.2007 CON RI.GENOVA PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DEL GHETTO

Adottata il 02/07/2012
Esecutiva dal 02/07/2012

02/07/2012

NICOLETTI ANNA MARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E POLITICHE DELLA CASA
SETTORE PROGRAMMI E PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-156.4.0.-9

OGGETTO: CONTRATTO DI QUARTIERE II GHETTO – PROROGA DELLA
CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 18.6.2007 CON RI.GENOVA PER
L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DEL GHETTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso

- che con Decreto Ministeriale n. 2522 del 27 dicembre 2001, modificato con successivo Decreto del 30 dicembre 2002, sono state individuate le risorse finanziarie destinate all'attuazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere II";
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 262 del 2 aprile 2004 è stata presentata la proposta relativa all'area del Ghetto nel Centro Storico di Genova per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e connesse urbanizzazioni, nonché azioni finalizzate all'integrazione sociale e culturale e alla promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione e alla rivitalizzazione dell'area, nell'ambito della quale sono stati richiesti alla Regione Liguria ed al Ministero delle Infrastrutture finanziamenti per complessivi Euro 7.621.044,33;
- che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. n. C/463/2004 del 21 dicembre 2004, registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio 2005, sono stati resi esecutivi i risultati delle procedure di selezione ed approvata la graduatoria delle proposte ritenute ammissibili, tra le quali quella del Ghetto nel Centro Storico di Genova per l'intero importo di finanziamento richiesto;
- che il 14 dicembre 2005 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Liguria hanno sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale e annesse urbanizzazioni previsti nel Contratto di Quartiere;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 249 del 9/03/2006 è stato approvato il progetto definitivo del Contratto di Quartiere e i quadri economici di tutti gli interventi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che il giorno 20 marzo 2007 sono stati sottoscritti tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Liguria e Comune di Genova il Protocollo d'Intesa e la Convenzione per l'attuazione del Contratto di Quartiere del Ghetto, che definiscono gli impegni delle parti e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

Premesso inoltre:

- che l'art. 13 della Legge n. 179/1992 attribuisce al Comune la facoltà di delegare, con apposita Convenzione, l'esercizio delle proprie competenze per l'attuazione dei piani di recupero a società miste partecipate dal Comune stesso;

- che A.R.R.ED. s.p.a. (Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio) costituisce una società a prevalente capitale pubblico – ex art. 113, lett. “e” del Decreto legislativo n. 267/2000 – partecipata dal Comune;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 420 del 05/05/2005 è stata individuata A.R.R.ED. s.p.a. per l'attuazione di alcuni interventi nell'ambito del Contratto di Quartiere nell'area del Ghetto nel centro storico, interventi caratterizzati da peculiare complessità tecnico-gestionale e dalla compresenza dell'intervento pubblico e privato, conferendole un mandato revocabile e senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 C.C.;

- che con atto a rogito del notaio Lorenzo Anselmi in Genova del 14 dicembre 2005 n. 10613 rep. 47486 il complessivo ramo d'azienda relativo alle attività di A.R.R.ED. s.p.a nel Centro Storico di Genova è stato conferito alla Società a responsabilità limitata appositamente costituita denominata Ri.geNova - Riqualificazione Urbana s.r.l., che è subentrata pertanto in tutti i rapporti giuridici relativi alle attività attribuite;

Premesso infine:

- che all'interno del Contratto di Quartiere II dell'ambito del Ghetto è prevista l'attuazione del Progetto Urbanistico Operativo del comparto compreso tra Vico Croce Bianca, Vico Adorno, Vico Superiore di Santa Sabina e Vico delle Cavigliere, intervento caratterizzato da particolare complessità tecnico-gestionale e dalla compresenza di interventi pubblici e privati;

- che nell'isolato adiacente a quello di cui al punto precedente è previsto un intervento pubblico di ricomposizione volumetrica denominato “Casa della Giovane – residenza specialistica sociale”, parimenti caratterizzato da particolare complessità tecnico-gestionale e dalla contemporanea presenza dell'intervento pubblico e privato;

- che era necessario predisporre la configurazione definitiva e la gestione del Programma di Sperimentazione, conformemente a quanto previsto nella proposta di Contratto di Quartiere;

- che stante l'articolazione del programma di recupero e la ristrettezza della tempistica per l'attuazione dello stesso è stato ritenuto necessario provvedere all'individuazione di un soggetto qualificato e specialistico di cui avvalersi che potesse garantire con efficienza e tempestività, in collaborazione con gli uffici comunali, la realizzazione di interventi di particolare complessità;

- che, in ragione delle suddette motivazioni con Delibera di Giunta Comunale n. 420 del 5.5.2005 è

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

stata individuata A.R.R.ED. s.p.a. per l'attuazione di alcuni interventi nell'ambito del Contratto di Quartiere nell'area del Ghetto nel centro storico, interventi caratterizzati da peculiare complessità tecnico-gestionale e dalla compresenza dell'intervento pubblico e privato, rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione di un negozio attuativo nel rispetto delle direttive generali e specifiche previste dal Protocollo d'Intesa e dalla Convenzione da stipularsi per l'attuazione del Contratto di Quartiere tra il Comune di Genova, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Liguria come da Decreto Ministeriale 21/12/2004;

- che la suddetta delibera ha conferito ad A.R.R.ED. un mandato, revocabile e senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 C.C., di effettuare tutte le attività necessarie ad attuare:

- il Progetto Urbanistico Operativo del comparto compreso tra Vico Croce Bianca, Vico Adorno, Vico Superiore di Santa Sabina e Vico delle Cavigliere;

- l'intervento misto pubblico-privato denominato "Casa della giovane – residenza specialistica sociale";

- che inoltre la Delibera ha individuato A.R.R.ED. come supporto per la riqualificazione degli edifici privati che hanno aderito al bando di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 102/2004 per la concessione di contributi per il recupero;

- che infine la Delibera ha disposto di avvalersi di A.R.R.ED. per la configurazione definitiva e la gestione del Programma di Sperimentazione allegato al Contratto di Quartiere;

- che in data 18 giugno 2007 è stata stipulata apposita Convenzione tra Comune di Genova e Ri.geNova s.r.l., subentrata ad A.R.R.ED. s.p.a. in tutti i rapporti giuridici relativi alle attività conferite, convenzione che stabilisce modalità attuative delle attività, compensi, modalità di pagamento;

Considerato:

- che in attuazione della suddetta Convenzione Ri.geNova ha svolto le attività previste dalla Convenzione in modo corrispondente a quanto pattuito;

- che l'intervento di ricomposizione volumetrica denominato "Casa della Giovane – residenza specialistica sociale" è stato realizzato;

- che per quanto riguarda l'attuazione del Progetto Urbanistico Operativo del comparto compreso tra Vico Croce Bianca, Vico Adorno, Vico Superiore di Santa Sabina e Vico delle Cavigliere, nella fase di avvio dei lavori si è dovuto prendere atto che il complesso ha manifestato un degrado strutturale ben più grave di quello diagnosticato precedentemente, tanto che il corpo di fabbrica corrispondente al civico 6 di vico Croce Bianca è stato oggetto di un crollo delle strutture di copertura e dei solai interni, recando discontinuità statiche ai due volumi contigui di vico Cavigliere 17 e 19, al punto da determinare la necessità di sgombero dei residenti e la realizzazione di opere provvisorie con carattere di somma urgenza;

- che quanto sopra ha determinato la necessità di apportare modificazioni progettuali al progetto e provocato il conseguente allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera;

- che altre opere comprese nel programma del Contratto di Quartiere, come la riqualificazione del

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

complesso del S. Filippo, e alcune azioni sociali hanno presentato particolari complessità, sono ancora in corso e conseguentemente non può essere completata la redazione del programma di sperimentazione.

Considerato inoltre:

- che l'art. 7 della Convenzione stipulata tra Comune di Genova e RigeNova, relativo a alla durata della convenzione, stabilisce una validità della stessa di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione e quindi fino al 18 giugno 2012;

- che con nota prot. PG/2012/201446 del 22 giugno 2012 Ri.geNova richiedeva, per le ragioni sopradette, una proroga di anni 5 ai tempi di validità della convenzione, finalizzata al completamento del programma, obbligandosi a sottostare alle medesime condizioni previste dalla Convenzione in essere;

- che nella lettera suddetta Ri.geNova afferma che la proroga non comporta alcuna richiesta in incremento dei corrispettivi stabiliti con la convenzione precedentemente stipulata, mentre resta fermo l'impegno della società a svolgere integralmente i compiti e le attività affidate;

- che inoltre, a maggior garanzia, Ri.geNova ha sottoscritto in data 27 giugno 2012 apposito Atto di impegno, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto necessario prorogare, per i motivi di cui infra, la validità della convenzione stipulata in data 18 giugno 2007 tra Comune di Genova e Ri.geNova s.r.l. per l'attuazione del Contratto di Quartiere del Ghetto.

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165.

TUTTO QUANTO PREMESSO DETERMINA

- 1) di prendere atto dell'atto di impegno di Ri.geNova sottoscritto in data 27 giugno 2012, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prorogare per anni 5 (cinque) la validità della convenzione stipulata in data 18 giugno 2007 tra Comune di Genova e Ri.geNova s.r.l. per l'attuazione del Contratto di Quartiere del Ghetto, portando la scadenza al 18.06.2017;
- 3) di dare mandato al Settore Programmi e Progetti di Riqualficazione della Direzione Programmi di Riqualficazione Urbana e Politiche della Casa per le attività derivanti dal presente provvedimento.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**ATTO DI IMPEGNO PER LA PROROGA DELLA CONVENZIONE
SOTTOSCRITTA IL 18 GIUGNO 2007 TRA COMUNE DI GENOVA E RI.GENOVA
S.R.L. PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO
URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II DEL GHETTO"**

Il sottoscritto Giovanni Giudice nato a Genova il 2 settembre 1943, Codice fiscale GDCGNN43P02D969D, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di Ri.geNova srl con sede legale in Genova, Via Peschiera 16, Capitale Sociale Euro 4.158.534,00 i.v., c.f e p. IVA 01604410991, iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova, R.E.A. 421974

Premesso

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 420 del 5.5.2005 è stata individuata A.R.R.ED. s.p.a. per l'attuazione di alcuni interventi nell'ambito del Contratto di Quartiere nell'area del Ghetto nel centro storico, interventi caratterizzati da peculiare complessità tecnico-gestionale e dalla compresenza dell'intervento pubblico e privato, rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione di un negozio attuativo nel rispetto delle direttive generali e specifiche previste dal Protocollo d'Intesa e dalla Convenzione da stipularsi per l'attuazione del Contratto di Quartiere tra il Comune di Genova, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Liguria come da Decreto Ministeriale 21/12/2004;
- che la suddetta delibera ha conferito ad A.R.R.ED. un mandato, revocabile e senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 C.C., di effettuare tutte le attività necessarie ad attuare:
 - il Progetto Urbanistico Operativo del comparto compreso tra Vico Croce Bianca, Vico Adorno, Vico Superiore di Santa Sabina e Vico delle Cavigliere;
 - l'intervento misto pubblico-privato denominato "Casa della giovane – residenza specialistica sociale";
- che inoltre la Delibera ha individuato A.R.R.ED. come supporto per la riqualificazione degli edifici privati che hanno aderito al bando di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 102/2004 per la concessione di contributi per il recupero;
- che infine la Delibera ha disposto di avvalersi di A.R.R.ED. per la configurazione definitiva e la gestione del Programma di Sperimentazione allegato al Contratto di Quartiere;
- che con atto a rogito del notaio Lorenzo Anselmi in Genova del 14 dicembre 2005 n. 10613 rep. 47486, il complessivo ramo d'azienda relativo alle attività di A.R.R.ED. s.p.a nel Centro Storico di Genova è stato conferito alla Società a responsabilità limitata appositamente costituita denominata Ri.geNova - Riqualificazione Urbana s.r.l., che è subentrata pertanto in tutti i rapporti giuridici relativi alle attività attribuite;
- che in data 18 giugno 2007 è stata stipulata apposita Convenzione tra Comune di Genova e Ri.geNova s.r.l., convenzione che stabilisce modalità attuative delle attività, compensi, modalità di pagamento;
- che in attuazione della suddetta Convenzione Ri.geNova ha svolto le attività previste dalla

Convenzione in modo corrispondente a quanto pattuito;

- che l'intervento di ricomposizione volumetrica denominato "Casa della Giovane – residenza specialistica sociale" è stato realizzato;
- che per quanto riguarda l'attuazione del Progetto Urbanistico Operativo del comparto compreso tra Vico Croce Bianca, Vico Adorno, Vico Superiore di Santa Sabina e Vico delle Cavigliere, nella fase di avvio dei lavori si è dovuto prendere atto che il complesso ha manifestato un degrado strutturale ben più grave di quello diagnosticato precedentemente, tanto che il corpo di fabbrica corrispondente al civico 6 di vico Croce Bianca è stato oggetto di un crollo delle strutture di copertura e dei solai interni, recando discontinuità statiche ai due volumi contigui di vico Cavigliere 17 e 19, al punto da determinare la necessità di sgombero dei residenti e la realizzazione di opere provvisorie con carattere di somma urgenza;
- che quanto sopra ha determinato la necessità di apportare modificazioni progettuali al progetto e ha provocato conseguente allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera;
- che altre opere comprese nel programma del Contratto di Quartiere, come la riqualificazione del complesso del S. Filippo, e alcune azioni sociali hanno presentato particolari complessità, sono ancora in corso e conseguentemente non può essere completata la redazione del programma di sperimentazione;
- che l'art. 7 della Convenzione stipulata tra Comune di Genova e RigeNova, relativo alla durata della convenzione stabiliva una validità della stessa di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione e quindi fino al 18 giugno 2012;
- che con nota prot. PG/2012/201446 del 22.06.2012 Ri.geNova richiedeva per le ragioni sopradette una proroga di anni 5 ai tempi di validità della convenzione, finalizzata al completamento del programma, obbligandosi a sottostare alle medesime condizioni previste dalla Convenzione in essere;

si impegna, per sé e/o aventi causa

- a effettuare integralmente tutte le attività previste dalla convenzione stipulata in data 18.6.2007 tra Comune di Genova e Ri.geNova per l'attuazione del Contratto di Quartiere del Ghetto, alle stesse condizioni e con le medesime modalità e senza incremento dei corrispettivi contrattualmente già stabiliti.

Genova, 27 giugno 2012


L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Giovanni Giudice



In sostituzione dell'autentica della firma si allega, agli effetti di legge, copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

Cognome **GIUDICE**
 Nome **GIOVANNI**
 Data di nascita **02/09/1943**
 Sesso **M** Stato civile **A** U10
 Comune di nascita **GENOVA** GE
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **GENOVA**
 Via **VIA GIOVANNI CABOTO 4/3**
 Stato civile _____
 Professione **DIRIGENTE**
 (CONFEZIONATI E CONTRASSEGNI SAGGIATI)
 Spese **1.72**
 Cap. **GRIGI**
 Colore **CASTANI**
 Spese auto **1.00**




Firma del titolare *Giovanni Giudice*

GENOVA il **28/07/2003**
 IL SINDACO
V. P. ...

Comune di Genova

Ditta Segreteria
 Ditta Fiscal Genova Idem
 10126
 010
 010
 010
 010

IL PRESENTE DOCUMENTO
 SCADE IN DATA **28/07/2008**
 VALIDITA' PROROGATA AI SENSI DELL
 DEL D. L. 25/06/2008 N. 112
 FINO AL **28 07 2013**
29 LUG 2008

LAGANA DOMENICO
 (Collab. Serv. Amm. vol)
AJ 6365474
 I.P.E.S. OFFICINA C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
GENOVA

CARTA D'IDENTITA'
 N°AJ 6365474

DI
GIUDICE GIOVANNI